



Comune di Frassino

Provincia di Cuneo

Via San Rocco n. 4 - tel. 0175/976926

frassino@cert.ruparpiemonte.it; anagrafe@comune.frassino.cn.it; ragioneria@comune.frassino.cn.it
tecnico@comune.frassino.cn.it info@comune.frassino.cn

Prot. n. 794

Frassino, li 18.03.2025

ORDINANZA N. 4/2025

IL SINDACO

Vista la Legge Regionale n. 15/2018 "**Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)**", che al comma 2 dell'art. 10 recita: "È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo";

Vista la Legge Regionale n. 3 del 26.02.2020 "**Modifica all'art. 16 della legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)**", che all'art. 1 riconosce la possibilità ai Sindaci, con propria ordinanza, di concedere una deroga agli abbruciamenti di residui vegetali nel periodo di divieto di cui alla Legge Regionale n. 15/2018 sopra citata;

Considerato che il Comune di Frassino rientra tra i comuni dichiarati montani per i quali, ai sensi della Legge Regionale n. 3/2020 è concessa una deroga agli abbruciamenti dei residui vegetali per un periodo massimo di 30 gg. anche non continuativi, nel periodo intercorrente tra il 1° novembre ed il 31 marzo dell'anno successivo;

Ritenuto utile e necessario procedere con la deroga del divieto di abbruciamento di materiale vegetale, limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un massimo di 30 giorni anche non continuativi;

Visto l'art. 50 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

DISPONE

La deroga per gli abbruciamenti dei residui vegetali su tutto il territorio Comunale, così come previsto dalla dall'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale 04.10.2018 n 15, con decorrenza dal 20.03.2025 e fino ad eventuale ordinanza di revoca, comunque non oltre il 31.03.2025.

NOTIFICA

Mediante affissione sul sito istituzionale del Comune.

COMUNICA

Alla locale stazione dei Carabinieri Forestali di Sampeyre per opportuna conoscenza.

Avverte altresì che il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art 27 co. 3 del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 gg. e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 74 del DPR 495/92.

Nel rispetto degli artt. 3 e 7 della legge 241/90 il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al TAR competente entro 60gg dalla notifica, ovvero dalla conoscenza del provvedimento, ovvero è possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

IL SINDACO
(ELLENA Roberto)

